Codice DB1009

D.D. 25 gennaio 2011, n. 17

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del campo pozzi costituito da n. 6 pozzi ubicati in localita' Alpe Vaulunga, nel Comune di Madonna del Sacco (VB).

Il Comune di Madonna del Sasso (VB), avendo la necessità di incrementare l'approvvigionamento idrico del suo sistema acquedottistico, con nota in data 11 giugno 2007, aveva trasmesso alla Provincia del Verbano Cusio Ossola la domanda ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R per la concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile tramite trivellazione di sei pozzi ubicati in località Alpe Vaulunga, nella particella catastale n. 117 del foglio di mappa n. 11 censito al C.T. del medesimo Comune.

La Provincia del Verbano Cusio Ossola, con determinazione n. 87, in data 10 marzo 2009, ha autorizzato il Comune di Madonna del Sasso alla ricerca di acque sotterranee ad uso potabile tramite i pozzi di cui sopra; per la medesima utenza subentrerà di diritto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, la Società Acqua Novara VCO S.p.A., in qualità di ente gestore del Servizio Idrico Integrato, alla quale sono già peraltro intestate le concessioni relative alle utenze esistenti ad uso potabile del Comune di Madonna del Sasso.

I sei pozzi di cui sopra, realizzati nell'arco di tempo compreso tra il 16 marzo 2009 ed il 22 maggio 2009 e profondi 20 metri ciascuno, filtrano tra -4,00 metri e -18,00 metri e sono stati eseguiti nella stessa zona dove nel passato erano attive diverse opere di presa isolate, ormai abbandonate, perché la falda freatica che le alimentava si è abbassata nel sottosuolo, hanno lo scopo di potenziare il sistema di alimentazione dell'acquedotto comunale e di sostituire la trincea drenante provvisoria realizzata alcuni anni prima per sopperire alle ricorrenti carenze idriche delle sorgenti alimentanti l'acquedotto della località Boleto.

Le colonne produttive di ciascun pozzo sono state lasciate fuoriuscire al di sopra del piano campagna di circa 0,50 metri; la testa dei pozzi è stata poi racchiusa in un pozzetto in cemento prefabbricato di avampozzo, avente dimensioni interne di 0,80x0,80x0,80 metri, dotato di coperchio in acciaio inox chiuso con lucchetto. Le sei colonne confluiscono in un'unica vasca in acciaio inox, posata all'interno di un locale tecnico, dalla quale fuoriesce con un unico collettore costituito da una tubazione in PEAD DN 125 mm, il quale convoglia l'acqua emunta nell'esistente bacino interrato sotto il sedime stradale e da qui viene fatta confluire dapprima al serbatoio di accumulo e poi alla stazione di trattamento con raggi ultravioletti, da cui viene immessa nella rete acquedottistica comunale.

In conformità a quanto previsto dal Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e dal Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese", d'intesa con il Comune di Madonna del Sasso e sentita la Società Acque S.p.A. (Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Acqua Novara VCO S.p.A.), gestore operativo territoriale, con nota in data 2 dicembre 2010, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del campo pozzi costituito da n. 6 pozzi summenzionati.

La proposta di definizione è stata determinata sulla base delle risultanze dello studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità dell'acquifero captato da moderato ad alto; in via cautelativa e d'intesa con gli uffici regionali preposti a condurre l'istruttoria sulla perimetrazione, l'area di salvaguardia è stata delimitata utilizzando il criterio idrogeologico, ovvero assimilando i

pozzi, da un punto di vista idrogeologico, a sorgenti. Questa scelta è giustificata anche dalla particolare conformazione dell'acquifero sfruttato, che presenta gradienti di flusso della falda molto elevati, un basso valore di soggiacenza della falda freatica ed una alimentazione probabilmente mista, proveniente sia dal basamento granitico alterato e disgregato sia dagli orizzonti sabbiosi sovrastanti.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni di 50 metri per 15 metri; l'estensione di tale area, recintata con rete metallica plastificata, risulta delimitata, a monte e lateralmente, dall'inviluppo dei cerchi di 10 metri di raggio tracciati a partire dagli estradossi dei singoli manufatti (pozzetti in calcestruzzo prefabbricato) contenente i pozzi; sul lato di valle, invece, tale estensione è ridotta a 5 metri a partire dal perimetro esterno dei manufatti che contengono le opere di presa;
- zona di rispetto, di forma poligonale ed un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo; tale area è stata dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione sotteso dalle captazioni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Definizione delle aree di salvaguardia del campo pozzi ad uso idropotabile sito in località Alpe Vaulunga – Tav. 9 – Planimetria catastale evidenziante le aree di salvaguardia – Scala 1:2.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata è stata approvata dal Comune di Madonna del Sasso con deliberazione della Giunta Comunale n. 29, in data 7 aprile 2010.

In merito alla proposta in argomento l'Azienda Sanitaria Locale di Omegna – Dipartimento di Prevenzione – SOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, con nota in data 12 marzo 2010, ha espresso parere favorevole sottolineando che l'area di salvaguardia si trova in una zona boschiva caratterizzata da elevata naturalità. Nella medesima nota, l'Azienda Sanitaria Locale ha tuttavia evidenziato che:

- deve ancora essere ultimato il campionamento annuale delle acque prelevate dai pozzi;
- le acque emunte, prima di essere immesse in rete, dovranno essere sottoposte ad idoneo trattamento di filtrazione e disinfezione;
- dovrà eseguire un campionamento a valle del trattamento ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano;

come previsto dalle vigenti norme in materia.

Anche l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Omegna, con nota in data 25 marzo 2010, ha espresso parere favorevole evidenziando che l'area in esame, caratterizzata da elevata naturalità, non presenta problematiche particolari dal momento che le captazioni ed il relativo bacino di alimentazione sotteso dalle stesse sono localizzate in una zona nella quale non sono presenti centri di rischio tali da determinare potenziali pericoli di inquinamento della risorsa idrica. Nella stessa nota, l'ARPA ha tuttavia suggerito alcune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, e in particolare che:

- sia impedito l'accesso a qualsiasi tipo di veicolo a motore alla pista sterrata che conduce al fabbricato dismesso un tempo a servizio di due cave ora abbandonate;
- considerato il grado di vulnerabilità medio alto dell'acquifero captato, venga programmato un monitoraggio delle acque in arrivo ai pozzi e delle acque del reticolo superficiale che interessa

direttamente la zona di captazione – protezione dinamica – così come definita dall'Allegato A dal Regolamento regionale 15/R del 2006.

Le particelle catastali interessate dall'area di salvaguardia sono definite dal vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Madonna del Sasso "Aree boscate Aree A3 in vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923"; con nota, in data 12 maggio 2010, il Sindaco ha dichiarato che per le loro caratteristiche morfologiche e vegetazionali tali terreni ricadono in ambito montano caratterizzato da prevalente copertura boscata e non risultano essere mai stati soggetti ad attività di sfruttamento agricolo e/o connesse all'allevamento di bestiame. Per tale motivo non è stato ritenuto necessario fornire il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006; ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere sotto forma di comunicazione alla Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 52, in data 30 dicembre 2010.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

rilevato che nell'ambito della definizione dell'area di salvaguardia è stato utilizzato il criterio idrogeologico, essendo i pozzi assimilati, da un punto di vista idrogeologico, a sorgenti;

verificato che la derivazione in oggetto si configura come incremento dell'approvvigionamento idrico acquedottistico esistente a servizio del Comune di Madonna del Sasso;

considerato che i punti di presa in argomento sono statI inseritI nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento regionale 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 77 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1, in data 25 marzo 2009;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare l'elevata naturalità del pendio racchiuso dalle captazioni e i sentieri e le piste forestali utilizzati dagli escursionisti che attraversano l'area di salvaguardia;

vista la determinazione n. 87, in data 10 marzo 2009, con la quale la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha autorizzato il Comune di Madonna del Sasso alla ricerca di acque sotterranee ad uso potabile tramite trivellazione di sei pozzi ubicati in località Alpe Vaulunga, nella particella catastale n. 117 del foglio di mappa n. 11 censito al C.T. del medesimo Comune;

dato atto che per la medesima utenza subentrerà di diritto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, la Società Acqua Novara VCO S.p.A., in qualità di ente gestore del Servizio Idrico Integrato, alla quale sono già peraltro intestate le concessioni relative alle utenze esistenti ad uso potabile del Comune di Madonna del Sasso;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Omegna – Dipartimento di Prevenzione – SOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 12 marzo 2010 – prot. n. 28630/10/SIAN;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Omegna, in data 25 marzo 2010 – prot. n. 32690;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Madonna del Sasso n. 29, in data 7 aprile 2010, di approvazione della proposta di definizione in argomento;

vista la nota del Sindaco del Comune di Madonna del Sasso, in data 12 maggio 2010, con la quale dichiara che l'area di salvaguardia ricade in ambito montano caratterizzato da prevalente copertura boscata e pertanto non sono attuate attività agricole e/o connesse all'allevamento di bestiame;

vista la nota della Società Acque S.p.A., gestore operativo territoriale del Servizio Idrico Integrato, in data 29 settembre 2010 – prot. n. 1715/O;

vista la nota, in data 2 dicembre 2010 – prot. n. 1039/2010, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese", di trasmissione degli atti della proposta di definizione in oggetto;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

DETERMINA

- a) L'area di salvaguardia del campo pozzi costituito da n. 6 pozzi ubicato in località Alpe Vaulunga, nel Comune di Madonna del Sacco (VB), è definita come risulta nell'elaborato "Definizione delle aree di salvaguardia del campo pozzi ad uso idropotabile sito in località Alpe Vaulunga Tav. 9 Planimetria catastale evidenziante le aree di salvaguardia Scala 1:2.000", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, coincidente con il bacino di alimentazione sotteso dalle captazioni. In particolare, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.
- c) Il gestore, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:
- garantire la sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- provvedere alla pulizia del versante racchiuso dalle captazioni.
- d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Madonna del Sasso affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità del versante racchiuso dalle captazioni;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento n. 8/R del 29/07/2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Direttore Salvatore De Giorgio